

Ecco perché il 7 ottobre bisogna votare sì

Una riforma che cambierà in meglio il Paese

◀ Leopoldo Elia ▶

E' triste la fase finale di questa brevissima campagna referendaria. La forzatura compiuta al Senato, facendo discutere di rogatorie con la Svizzera e impedendo, contro prassi consolidata e rispettata alla Camera, ai senatori di impegnarsi in «extremis» e liberi da obblighi di lavoro parlamentare nei pochi giorni che precedono la mezzanotte di venerdì, la dice lunga sul clima di queste ore. Eppure si tratta del primo referendum, nella storia repubblicana, per decidere una relevantissima revisione della Costituzione! E bisognava convincere gli elettori che il discredito provocato dalle esasperazioni pannelliane a proposito dei referendum abrogativi non doveva nemmeno sfiorare la prova referendaria del 7 ottobre.

E poi si può dire che, non c'è stata partita. La maggioranza, che pure aveva chiesto per prima il referendum nel marzo di quest'anno, non ha difeso il testo costituzionale in vigore, né ha organizzato una campagna per il no: ha preferito l'invito più o meno esplicito all'estensione del voto, malgrado che la mancanza nel «quorum» renda decisivi soltanto i sì e i no. E ciò al fine di delegittimare politicamente il valore di un esito positivo del «referendum»: si lavora per tenere lontani gli elettori dalle urne e si dice fin da adesso che il referendum dei quattro gatti vale zero o poco più. Nemmeno le dichiarazioni convergenti del Presidente della Repubblica e del Presidente della Corte Costituzionale a favore della partecipazione al voto hanno provocato un salutare ripensamento.

L'argomento principale è diventato dunque, da parte della maggioranza l'inutilità del referendum. Tanto poi «arrivano i nostri» e cioè la forza dei numeri in que-

sto Parlamento, per cancellare le regole che le Camere della XIII Legislatura e gli elettori del 7 ottobre avranno scritto invano nel testo costituzionale. Ma le cose non stanno così: basta confrontare le norme della legge di revisione sottoposta al voto popolare con il progetto-mozzicone elaborato dal ministro Bossi (e reso noto ufficialmente il 7 luglio scorso) per capire che la legge assoggettata al referendum ha ben altra portata ed organicità dell'informe brogliaccio bossiano. E dunque molte delle sue norme, se approvate dagli elettori, resteranno comunque in vigore, a prova di «devolution».

Del resto come spiegare altrimenti il voto positivo preannunciato da molti esponenti della periferia di centro-destra («governatori» e amministratori locali, a partire da Formigoni) se il testo fosse inutile e non aumentasse notevolmente i poteri di regioni, comuni e province, liberando i loro atti da ogni specie di controlli preventivi? D'altra parte questo consenso si spiega anche con la costante partecipazione degli esponenti di regioni ed enti locali, dalla Bicamerale in poi, alla elaborazione delle regole più «sensibili» della legge costituzionale di modifica del titolo V. Si accusa la riforma di non essere «bipartisan» e di essere passata di stretta misura con i voti della sola maggioranza di allora. Ma si dimentica che un testo meno federalista di questo, e «bipartisan» era stato approvato da tutta la Camera nell'aprile del 1988; e che il dissenso, successivo non è dovuto solo all'inasprimento del confronto di fine legislatura, ma piuttosto all'accordo Polo-Lega su clausole di «devolution» contenuta negli emendamenti della Casa delle Libertà e del tutto inaccettabili. Dav-

vero si doveva dire di sì, per amore che avrebbero autorizzato ciascuna regione (in pratica quelle della Padania) ad «attivare la propria competenza legislativa esclusiva» per sanità, istruzione e polizia di sicurezza locale? Chi garantisce i livelli essenziali di prestazione concernenti i diritti sociali in tutte le regioni, fattore indispensabile di

unità della Repubblica Italiana?

La maggioranza avrebbe dovuto riconoscere un potere di veto all'opposizione, quando l'art. 138 della Costituzione prevede, in piena attuazione del metodo democratico, l'intervento degli elettori nell'ipotesi che non si raggiungano nelle Camere i due terzi dei consensi. Dunque era giusto e opportuno andare avanti e non buttare a mare il risultato di un lavoro così faticoso.

Ma Bossi e Tremonti (che si distingue sempre per la supponente sommarietà dei giudizi) obiettano che la maggioranza ha mantenuto un «silenzio assordante» su quella norma (art. 3, nuovo art. 117, nuovo comma) che assoggettata la potestà legislativa statale e regionale, oltretutto al rispetto della Costituzione a quello «dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali». Si è sostenuto che così i trattati internazionali avrebbero acquisito un rango superlegislativo vincolando anche nel diritto interno il nostro legislatore. Ma una meditata lettura induce a sostenere che il primo comma del nuovo art. 117 riguarda i rapporti tra ordinamenti, senza alcuna pretesa di ridisegnare direttamente i rapporti tra le rispettive fonti. Questa disciplina viene rimessa alla Costituzione in quanto fonte dell'ordinamento generale della Repubblica, da cui

deriva principalmente il divieto di introdurre con legge statale limiti ulteriori alla podestà legislativa dell'ordinamento regionale. Per il resto la disciplina sulle fonti per gli obblighi internazionali risultante dagli art. 10, 11 e 80 della Costituzione come interpretata fin qui dalla Corte Costituzionale, rimane integrata e non entra dunque come oggetto di controversia nell'odierno dibattito. Il Parlamento, in particolare, conserva gli stessi poteri che gli sono stati riconosciuti finora.

Si sottolinea anche l'incompletezza delle riforme per la mancata creazione di una Camera rappresentativa di tutte le autonomie. Ma, lasciando da parte il piccolo particolare che Bossi non si occupa nemmeno lui di questo difficile problema, va detto che l'Ulivo ritiene indispensabile affrontare al

più presto la questione perchè solo così si può risolvere il nodo della composizione della Corte costituzionale. E' del tutto improprio parlare di elezione diretta di alcuni giudici da parte di esponenti regionali o di giudici in rappresentanza delle regioni: i giudici non devono rappresentare né le regioni né lo Stato. Essi sono al servizio della Costituzione e sono ovunque designati a un organo federale. Nel caso nostro alcuni giudici saranno eletti dalla nuova Camera rappresentativa delle autonomie. Per il resto Bossi e Tremonti, senza peraltro dimostrarlo, hanno insistito nel dire che la Costituzione di D'Alema e Amato era uno spot per la campagna elettorale, ispirato ad un falso federalismo: mentre quello Doc è tutto nella «devolution». Troppo poco anche per gli elettori

di bocca buona. Le asserzioni immotivate lasciano il tempo che trovano.

In conclusione, uno stop da parte degli elettori avrebbe conseguenze gravissime, azzerando una riforma che ha coinvolto Parlamento, regioni ed enti locali e ha raggiunto un punto di equilibrio nei rapporti centro-periferia. Soprattutto in un periodo in cui i tagli in Finanziaria ai trasferimenti ai Comuni minacciano di impedire la prima realizzazione del principio di sussidiarietà.

P.S. Un consiglio pratico. Fin da ora gli elettori ricerchino la tessera multiuso che è servita per votare il 13 maggio scorso. Se non la trovate possono richiedere un duplicato al Comune per votare il 7 ottobre.

Presidente Emerito della Corte Costituzionale

